

ESENTE



7972 13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -

Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere -

Dott. PIETRO CAMPANILE - Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

Oggetto

FAMIGLIA E ISTITUTI AFFINI

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Rel.

Ud. 14/12/2012 - CC

R.G.N. 18068/2010

Aut. 7972 Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18068-2010 proposto da:

C.V.

(omissis)

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TAZIO NUVOLARI 173, presso lo studio dell'avvocato BIZZARRO DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

D.O.R.S.

(omissis)

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 201, presso lo studio dell'avvocato SGADARI STEFANO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -



avverso la sentenza n. 16837/2009 del TRIBUNALE di ROMA del
10.4.09, depositata il 03/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Russo'.

In un procedimento di opposizione a precetto tra i coniugi **C.V.** e **D.O.R.S.**, relativo a provvedimento presidenziale che ha disposto assegno per la figlia a carico del padre, il Tribunale di Roma, con sentenza in data 3 agosto 2009, rigetta la domanda.

Ricorre per cassazione il **C.**
Resiste con controricorso la **D.O.**

Afferma il ricorrente che per due mesi (nel periodo delle vacanze scolastiche) la figlia è rimasta presso di lui, che ha provveduto in via esclusiva al suo mantenimento. Costante giurisprudenza di questa Corte prima e dopo la novella del 2006 (tra le altre, Cass. N. 17055 del 2007), precisa che il contributo per il mantenimento del figlio minore è determinato in una somma fissa mensile, in funzione delle esigenze rapportate all'anno e quindi prescinde dalle modalità di visita e di soggiorno della prole presso ciascun genitore. E' appena il caso di precisare che tale principio opera anche quando vi sia affidamento condiviso, e tuttavia il figlio sia prevalentemente collocato presso uno dei genitori, o comunque sia stato disposto assegno di mantenimento a carico di un genitore.


Va pertanto rigettato il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida da in euro 2.000,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge.

A norma del D.lgs. n° 196/03, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli atti identificativi delle parti, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 14 dicembre 2012



Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Dott. Ann. PANTALEO